



Provincia di Modena

***Regolamento
del
Corpo di Polizia
provinciale***

Art. 1 - Istituzione del Corpo di Polizia provinciale
Art. 2 - Funzioni e compiti del Corpo di Polizia provinciale
Art. 3 - Ambito territoriale del servizio
Art. 4 - Organizzazione dell'attività
Art. 5 - Figure professionali e struttura del Corpo di Polizia provinciale
Art. 6 - Il comandante del Corpo di Polizia provinciale
Art. 7 - Attribuzioni degli addetti al coordinamento e controllo e degli agenti
Art. 8 - Orario di lavoro
Art. 9 - Natura del servizio
Art. 10 - Reperibilità
Art. 11 - Divieti
Art. 12 - Patrocinio legale ed assicurazione
Art. 13 - Aggiornamento professionale
Art. 14 - Accertamenti sanitari preventivi e periodici
Art. 15 - Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio
Art. 16 - Dotazione delle armi
Art. 17 - Modalità di porto delle armi
Art. 18 - Custodia e cura delle armi
Art. 19 - Esercitazioni di tiro
Art. 20 - Uso degli apparati di comunicazione
Art. 21 - Uniforme
Art. 22 - Tessera di riconoscimento - distintivi
Art. 23 – Registri di servizio
Art. 24 – Ricompense
Art. 25 - Requisiti per il conferimento
Art. 26 – Procedure per le ricompense
Art. 27 - Personale
Art. 28 – Entrata in vigore

Art. 1

Istituzione del Corpo di Polizia provinciale

La Provincia istituisce il Corpo di Polizia Provinciale in forza della deliberazione di Giunta n.74 del 25/2/2003, ai sensi della legge n. 65/1986 e della legge regionale n. 24/2003, per quanto applicabili alla Polizia provinciale.

L'Amministrazione provinciale svolge le funzioni di Polizia amministrativa locale nelle materie di competenza provinciale, nonché nelle materie di cui alla normativa vigente mediante il Corpo di Polizia provinciale.

Art. 2

Funzioni e compiti del Corpo di Polizia provinciale

Il Corpo di Polizia provinciale svolge funzioni di polizia locale nell'ambito del territorio provinciale.

Il corpo di Polizia provinciale garantisce prioritariamente lo svolgimento delle funzioni di:

- 1) polizia ambientale ed ittico-venatoria;
- 2) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
- 3) funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza provinciale.

Inoltre:

- collabora con le forze di Polizia dello Stato e degli altri enti locali nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito delle proprie attribuzioni;
- è a disposizione dell'autorità giudiziaria per le attività da essa delegata;
- coordina gli operatori di vigilanza volontaria e i coadiutori per quanto disciplinato dalle leggi e da apposite convenzioni nelle materie di competenza.

Ha inoltre funzioni di tutela della sicurezza stradale ai sensi degli artt.11 e 12 del codice della strada.

Il corpo di polizia provinciale svolge inoltre le funzioni di polizia locale per garantire l'osservanza della legge, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, Regione, Provincia e comuni.

I compiti connessi all'esercizio delle funzioni sono esercitati nell'ambito degli indirizzi della Provincia e delle direttive impartite dal Comandante.

Art. 3

Ambito territoriale del servizio

Gli appartenenti al Corpo di Polizia svolgono il servizio entro i limiti territoriali della Provincia di Modena, salvo che per i servizi di accompagnamento e rappresentanza, e le missioni di soccorso organizzate con appositi piani o accordi tra Amministrazioni.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia di norma vengono destinati dalla Provincia tramite atto del comandante alla vigilanza di determinate zone, e possono essere utilizzati per vigilanza ed interventi nell'intero territorio provinciale.

La rotazione degli operatori di Polizia Provinciale nelle zone è disposta in base ai principi di efficienza, efficacia, equità e uniformità con riferimento ai tempi di turnazione sia alla zona territoriale di vigilanza e servizio.

Le operazioni esterne al territorio provinciale, di iniziativa di singoli vigili durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso. Del

fatto deve essere data tempestivamente notizia al Comandante, seguita da successiva relazione di servizio scritta.

Per ragioni di servizio è consentito l'attraversamento di territori di province limitrofe.

Nel territorio regionale, l'operatore di Polizia provinciale che si trova a svolgere, in uniforme, attività di propria competenza fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, svolge comunque le proprie funzioni di polizia stradale relative alla viabilità, al verificarsi di situazioni di grave pericolo per la circolazione e la connessa incolumità delle persone, in attesa dell'intervento degli operatori ordinariamente competenti.

Art. 4

Organizzazione dell'attività

Il Corpo di Polizia è posto alle dipendenze del Presidente della Provincia, che ha poteri di indirizzo generale e di controllo sullo svolgimento delle attività del Corpo ai sensi degli artt.1 e 2 della legge n. 65/1986 e della legge regionale n. 24/2003.

Il Presidente emana apposite direttive per perseguimento degli obiettivi dell'Ente e si avvale della struttura direzionale e operativa dell'Ente.

L'organizzazione delle attività deve essere effettuata tramite il decentramento operativo territoriale sulla base di una suddivisione del territorio, in aree omogenee.

Per ragioni di servizio potranno essere creati distaccamenti territoriali su proposta del comandante del Corpo.

In ogni caso gli operatori della Polizia provinciale sono tenuti a svolgere tutti i compiti previsti dal presente regolamento.

Il personale può essere adibito a servizi diurni e notturni e/o a turni in base alle esigenze di servizio, in ottemperanza a quanto previsto dal C.C.N.L. e dagli accordi decentrati dell'Ente. Il personale durante il servizio di vigilanza notturna, nel periodo di attività venatoria e per i servizi programmati, opera di norma in pattuglie formate da non meno di due unità.

Art. 5

Figure professionali e struttura del Corpo di Polizia provinciale

Il Corpo di Polizia provinciale è formato dalle seguenti figure professionali:

- Comandante
- Addetto al coordinamento e controllo
- Istruttore agente.

Il Corpo di Polizia provinciale si avvale anche di personale con compiti amministrativi e tecnici per la predisposizione e la cura delle pratiche inerenti alla struttura del Corpo.

Il personale del Corpo di Polizia provinciale, nei limiti delle proprie attribuzioni, del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, riveste la qualifica di:

agente o ufficiale di polizia giudiziaria (a norma dell'art. 5 legge n. 65/1986 e dell'art. 27 della legge n. 157/1992 e dell'art. 57, commi 2 e 3 del codice di procedura penale);

agente di pubblica sicurezza, per quanto previsto dalle leggi, previo conferimento della suddetta qualifica da parte del Prefetto con apposito decreto;

agente di polizia stradale (a norma dell'art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche);

pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti dell' art. 357 del codice penale;

messi notificatori ai soli fini della notificazione degli atti relativi alle materie di competenza.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, i requisiti prescritti per svolgere le funzioni vengano meno, il dipendente verrà adibito ad altra mansione compatibile.

Art. 6

Il Comandante del Corpo di Polizia provinciale

Il Comandante del Corpo di Polizia provinciale è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo e ne risponde al Presidente. Il comandante riveste la qualifica di Ufficiale di P.G. ai sensi dell'art. 57, comma 3 del codice di procedura penale e dell'art. 5 della legge n. 65/1986.

Al Comandante compete:

- Il comando e la direzione del Corpo di Polizia provinciale; è direttamente responsabile dei risultati delle attività e della gestione del Corpo.
- L'organizzazione e gestione dei servizi della Polizia provinciale, nell'ambito degli obiettivi di lavoro, delle risorse professionali e strumentali assegnate.
- L'organizzazione di tutti i servizi ordinari e straordinari, controllandone l'esatta esecuzione.
- La vigilanza sulla condotta degli addetti al Corpo di Polizia provinciale promuovendo gli interventi necessari ad assicurare il regolare espletamento delle attività.
- La comunicazione al Presidente di tutti gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessaria per le conseguenti scelte e/o determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.
- L'individuazione delle collaborazioni finalizzate alle determinazioni degli obiettivi generali della Provincia ed alla elaborazione dei piani programmi e progetti.
- L'attuazione del raccordo fra gli apparati organizzativi ed amministrativi del Corpo di Polizia con gli organi istituzionali della Provincia e con le altre strutture dell'Ente allo scopo di garantire reciproca integrazione e la complessiva coerenza dell'azione del Corpo. Provvede, se necessario, alla trasmissione tempestiva degli atti di accertamento alle strutture competenti dell'Ente.

Inoltre il comandante:

- Cura personalmente il coordinamento delle relazioni interfunzionali esterne attraverso i rapporti fra il Corpo di Polizia provinciale e l'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità amministrative.
- È responsabile dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati su indirizzi della Provincia.
- Emana disposizioni e vigila sull'espletamento del servizio; è responsabile della attività svolta dal Corpo di Polizia e della corretta esecuzione delle direttive che vengono impartite.
- Cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo.
- Dispone l'assegnazione del personale dipendente, assicurando la migliore utilizzazione ed efficacia di impiego delle risorse umane e strumentali disponibili.
- Verifica il buon coordinamento da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia, del personale di vigilanza volontaria.
- Esercita l'azione di vigilanza e di controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa, tecnica e contabile delle attività concernenti le materie di competenza.

Art. 7

Attribuzioni degli addetti al coordinamento e controllo e degli agenti

Gli istruttori-agenti e gli addetti al coordinamento e controllo (di seguito denominati operatori) sono tenuti ad assolvere con diligenza ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, collaborando reciprocamente in modo da assicurare il miglior andamento del servizio.

Gli operatori debbono eseguire gli ordini e le disposizioni loro impartite.

L'operatore non deve eseguire l'ordine quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge o costituisca manifestamente reato.

Rientra nei doveri d'ufficio:

1. esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate, nelle materia di competenza, le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze e le disposizioni emanate dalle Autorità competenti;
2. accertare e contestare le violazioni penali e amministrative nei modi prescritti dalla legge e dai regolamenti e redigere i relativi rapporti;
3. fare riferimento, nel contestare le violazioni, alle disposizioni violate, fornendo ai trasgressori i chiarimenti richiesti;
4. fornire, nei limiti della propria competenza, le informazioni richieste dai cittadini;
5. informare il superiore per gli atti da trasmettere all'Autorità Giudiziaria;
6. custodire con cura il materiale e i mezzi in dotazione;
7. partecipare ai corsi di aggiornamento professionale, organizzati direttamente dalla Provincia oppure da questa ritenuti necessari e/o opportuni;
8. partecipare a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;
9. adempiere alle funzioni di rappresentanza richieste dalla Provincia;
10. mantenere il segreto d'ufficio circa gli affari trattati e di cui sono venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio;
11. mantenere un comportamento conforme a quanto previsto dal "Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica amministrazione";
12. attendere a compiti e servizi interni d'istituto e amministrativi, in base alle disposizioni impartite dal comandante.

Le attribuzioni degli addetti al coordinamento e controllo, oltre a quelle precedentemente indicate, proprie di tutti gli operatori, sono le seguenti:

1. coordinare gli istruttori-agenti ed organizzare il servizio nel rispetto delle disposizioni impartite dal comandante del Corpo;
2. organizzare le attività degli istruttori-agenti ad essi assegnati a seguito di atti di gestione adottati dal comandante;
3. assumere, quali Ufficiali di P.G., le iniziative e redigere gli atti a loro riservati dalle norme vigenti, organizzando le attività di Polizia Giudiziaria;
4. assicurare il coordinamento dell'attività di vigilanza delle Guardie Volontarie Provinciali con l'attività della Polizia Provinciale e l'aggiornamento normativo delle stesse nelle materie di competenza; coordinare, ai sensi di legge, le attività delle Guardie Volontarie nel campo della vigilanza ittico-venatoria.

Ulteriori attribuzioni e compiti potranno essere successivamente definiti.

Art. 8

Orario di lavoro

L'orario di lavoro viene stabilito, nel rispetto del contratto nazionale e degli accordi integrativi aziendali, tenendo conto delle esigenze di servizio.

Tenuto conto della particolarità dei servizi l'orario dovrà avere una flessibilità funzionale ai servizi da svolgere.

Agli addetti al coordinamento e controllo ed agli istruttori-agenti è accordato un giorno di riposo settimanale che potrà anche non coincidere con il giorno festivo.

Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal comandante.

Il dipendente, che per qualsiasi motivo sia costretto a rimanere assente dal lavoro, deve darne immediatamente comunicazione al compagno di pattuglia prima dell'orario in cui si deve presentare in servizio, all'addetto al coordinamento e controllo e al personale in ufficio che provvederà a comunicarlo al Comandante. Nei giorni di chiusura dell'ufficio (sabato, domenica e festivi), tale comunicazione, deve essere inviata al compagno di pattuglia, all'addetto al coordinamento e controllo e al comandante direttamente (tramite sms).

In caso di rientro anticipato durante un periodo di assenza, ovvero annullamento di assenza programmata quando i servizi sono già predisposti, occorre dare avviso preventivo per l'adeguamento dei servizi programmati.

Ogni variazione di servizio di cui ai punti precedenti deve essere inviata al comandante, all'addetto al coordinamento e controllo di riferimento e alla segreteria servizi tramite sms.

Art. 9 **Natura del servizio**

Il servizio di vigilanza rientra tra quelli definiti essenziali dall'apposito contratto decentrato dell' 1 aprile 1996. Si applicano pertanto le disposizioni ivi contenute.

Art. 10 **Reperibilità**

Gli addetti al Corpo di Polizia Provinciale, hanno l'obbligo della reperibilità, che verrà organizzata dall'ufficio a rotazione, secondo quanto stabilito dalle norme contrattuali e in base ad apposita disposizione del servizio.

Art. 11 **Divieti**

Al personale di Polizia Provinciale è fatto divieto:

- di esercitare l'attività venatoria nel territorio della Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 27, comma 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- di uccidere, catturare animali se non per pubbliche finalità nel rispetto delle norme, delle procedure vigenti e per ordine dell'Autorità;
- di sostare nei pubblici esercizi se non per ragioni di servizio e, in ogni modo, per il minimo tempo indispensabile;
- di occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi inerenti ad argomenti che interessano il servizio;
- di evitare in pubblico, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori, della Provincia;
- si rinvia per le norme di comportamento a quanto previsto dall'apposito Codice di comportamento.

Art. 12

Patrocinio legale ed assicurazione

La Provincia assicura l'assistenza legale in sede processuale al personale del Corpo di Polizia Provinciale nei casi e secondo le modalità previste dalle vigenti norme contrattuali. Il personale usufruisce altresì della assicurazione da responsabilità civile verso terzi, stipulata dalla amministrazione per tutto l'ente nello svolgimento delle attività connesse al servizio cui sono assegnati.

L'assistenza legale agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale viene inoltre assicurata nei casi in cui i predetti appartenenti al Corpo risultino direttamente indicati quali parti offese, nell'ambito di processi penali instaurati in diretta connessione con fatti e circostanze verificatesi nell'espletamento delle attività di istituto durante l'orario di lavoro, o per prevenire fatti illeciti o soccorso alla cittadinanza anche fuori dell'orario di lavoro.

Art. 13

Aggiornamento professionale

La Provincia programma e coordina iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione del personale del Corpo di Polizia anche nel quadro di un progetto generale di formazione dei dirigenti e degli addetti ai servizi.

L'Amministrazione indica le modalità secondo cui il personale ha il dovere di curare l'aggiornamento, la formazione culturale e professionale.

Per agevolare la conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti riguardanti l'attività svolta dal Corpo di Polizia, per l'aggiornamento e la formazione professionale, e per uniformare l'attività di vigilanza e controllo, il Corpo di Polizia Provinciale cura la redazione di manuali operativi, circolari, prontuari, raccolte normative per il proprio utilizzo e per il personale volontario.

Formazione e aggiornamento devono essere garantiti periodicamente con la partecipazione a corsi, convegni e conferenze, sia interni che esterni, per la conoscenza delle nuove disposizioni di legge, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro.

L'aggiornamento professionale deve favorire la flessibilità operativa in tutte le materie e le attività di competenza del Corpo.

Il Corpo di Polizia può chiedere di avvalersi di collaborazione con strutture dell'Ente competenti in materia, per organizzare e svolgere corsi.

Art. 14

Accertamenti sanitari preventivi e periodici

La sorveglianza sanitaria, per gli appartenenti al Corpo, è obbligatoria ed è effettuata dal medico competente.

Essa comprende:

1. accertamenti preventivi, all'atto della assunzione, tesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui sono destinati, ai fini della valutazione della idoneità alla mansione specifica;

2. accertamenti periodici, per controllare lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, secondo la periodicità prevista dal protocollo sanitario nel tempo vigente.

Gli accertamenti di cui sopra possono comprendere anche vaccinazioni, esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente.

Anche al di fuori delle scadenze periodiche, il lavoratore può chiedere di essere sottoposto a visita qualora sospetti sopravvenute alterazioni o patologie correlabili all'attività professionale.

Art. 15

Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio

I mezzi di trasporto assegnati in dotazione, contrassegnati secondo le normative emanate dalla Provincia, in ottemperanza alle normative regionali vigenti in materia di polizia locale, devono essere utilizzati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego secondo le disposizioni impartite.

E' vietato permettere la guida o l'uso dei mezzi in dotazione a persone estranee al servizio e apportare agli stessi, se non autorizzati, qualsiasi modificazione.

Il mezzo di trasporto di servizio deve essere assicurato con l'estensione dell'assicurazione, oltre che ai trasportati, anche al conducente.

L'operatore a cui sono assegnati i mezzi e le attrezzature dovrà curarne la custodia e la manutenzione con la diligenza del buon padre di famiglia, rimanendone responsabile per dolo o colpa grave.

Quando le necessità lo richiedano, potranno essere utilizzati i segnali distintivi, acustici e visivi previsti per i servizi urgenti d'istituto ai sensi del C.D.S. e relativo regolamento d'attuazione.

I mezzi di trasporto assegnati in dotazione devono essere custoditi nei magazzini di proprietà della Provincia o di altri enti pubblici previo accordo. Qualsiasi altro luogo di custodia deve essere autorizzato in forma scritta dal comandante e per periodi di tempo limitati all'evento e/o situazione che ne giustifichi il motivo.

Il comandante può autorizzare l'uso del mezzo privato con le modalità stabilite dalla Provincia.

Per esigenze connesse al servizio, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone, quali persone assunte temporaneamente con contratto professionale a termine o che partecipino a titolo gratuito alle operazioni di servizio; il trasporto può essere esteso anche a coloro che partecipano alle operazioni di controllo della fauna.

Tutto ciò senza far sorgere diritti di risarcimento a carico dell'Amministrazione provinciale.

Ogni veicolo in dotazione al personale del Corpo di Polizia, dovrà essere dotato di apposito materiale di emergenza, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008. il veicolo potrà essere in oltre dotato di altre attrezzature per il servizio.

Art. 16

Dotazione delle armi

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145, a cui si fa riferimento per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65 e della legge 11 febbraio 1992 n. 157, al personale appartenente al Corpo di Polizia provinciale ed in possesso della qualifica di pubblica sicurezza, vengono assegnati:

- pistola semiautomatica, scelta nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, come arma di difesa personale, corredata di

caricatore di riserva e relativo munizionamento, costituito da una scatola di 50 cartucce, che deve essere conservata come riserva permanente;

- fucile con canna ad anima liscia e/o carabina, in relazione alla tipologia di intervento di istituto, corredati da relativo munizionamento;
- eventuali strumenti i coazione fisica, in relazione alle esigenze di servizio, consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Le armi predette sono assegnate in via continuativa per un periodo indeterminato, a titolo di detenzione ed uso, con provvedimento del Presidente della Provincia sottoposto a revisione quinquennale e comunicato al Prefetto, e la Provincia di Modena rimane l'unica e legittima proprietaria. Di norma il periodo di assegnazione coincide con la permanenza del rapporto di lavoro.

Del provvedimento di assegnazione in via continuativa si fa menzione su apposita certificazione personale avente validità decennale, costituente parte integrante del tesserino di riconoscimento personale rilasciato ad ogni componente del Corpo di Polizia provinciale e che lo stesso è tenuto a portare con sé.

Al personale del Corpo di polizia provinciale è inoltre consentito il porto di fucile lanciasiringhe narcotizzanti, per compiti di istituto.

Il personale porta senza licenza le armi in dotazione e relative munizioni assegnate dall'Amministrazione, nell'ambito territoriale della Provincia di Modena e possono custodirle presso la propria abitazione, previa denuncia di cui all'art. 38 R.D. 773/31.

Sul personale assegnatario incombe la responsabilità di legge e regolamentare per la detenzione e l'uso delle armi e munizioni.

Le armi assegnate ed il loro munizionamento, devono essere riconsegnati immediatamente in caso di:

- scadenza o revoca del provvedimento di assegnazione;
- qualora siano venute meno le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
- quando venga meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- in caso di cessazione o sospensione dal servizio;
- tutte le volte che ciò sia disposto con provvedimento motivato dal Presidente della Provincia o dal Prefetto.

Art. 17

Modalità di porto delle armi

Le armi in dotazione personale impongono all'assegnatario l'obbligo di un comportamento di estrema responsabilità ed è vietata ogni manifestazione esibizionistica.

La responsabilità che deriva dall'uso non corretto delle armi ricade esclusivamente sull'operatore, per cui oltre alle eventuali sanzioni di legge, lo stesso potrà incorrere in quelle disciplinari.

Il personale in servizio operativo esterno porta l'arma corta per difesa personale, nella fondina esterna all'uniforme corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui sia stato autorizzato lo svolgimento del servizio operativo esterno in abiti civili, con l'arma in dotazione, questa deve essere portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate e queste non possono essere alterate nelle loro caratteristiche

Per le armi assegnate in via continuativa, è consentito il porto anche fuori dal servizio, nell'ambito del territorio della Provincia di Modena, nei casi previsti dalle leggi e dal presente regolamento.

Parimenti sono prestati armati, i servizi di collaborazione con le forze di Polizia di Stato, come dall'art. 3 della legge 7 marzo n. 65, salvo diversamente disposto dalla competente autorità.

Il personale non opera armato in operazioni di soccorso, in caso di calamità e disastri, negli impieghi di protezione civile o nei servizi di collegamento e rappresentanza al di fuori del territorio provinciale, salvo che ne venga fatta esplicita richiesta da parte degli Enti interessati e previa comunicazione al Prefetto.

Al personale del Corpo di Polizia a cui l'arma viene assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nel territorio della Provincia in cui si svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di lavoro e viceversa.

Art. 18

Custodia e cura delle armi

Le armi e le munizioni di riserva del Corpo sono custodite in armadi metallici corazzati, con chiusura del tipo cassaforte e con serratura di sicurezza oppure a combinazione, posti all'interno dei locali della Polizia Provinciale, così come stabilito dell'art. 14 D.M. 145/87.

Il comandante del Corpo individua tra il personale dello stesso, il soggetto che ha in cura la custodia delle armi e delle munizioni.

Il soggetto incaricato assolve ai doveri di cui all'art. 17 del D.M. 145/1987, curando in particolare modo:

- la predisposizione del provvedimento con cui il comandante fissa il numero delle armi e relativa comunicazione al Prefetto;
- la predisposizione del provvedimento con cui il Presidente assegna le armi in via continuativa, la revisione quinquennale del provvedimento stesso, la comunicazione al Prefetto, il rilascio all'assegnatario della certificazione da allegarsi al tesserino personale di riconoscimento ed il rilascio della copia dello stesso provvedimento di assegnazione in via continuativa delle armi ai singoli operatori;
- la predisposizione dei provvedimenti per lo svolgimento di lezioni regolamentari di tiro a segno e relative comunicazioni al Prefetto.

Il personale del Corpo a cui le armi sono assegnate in via continuativa deve:

- custodire diligentemente le armi assegnate e curarne manutenzione e pulizia;
- segnalare immediatamente a chi è preposto alla custodia delle armi o al comandante ogni eventuale inconveniente relativo al loro funzionamento;
- applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza necessarie previste per il maneggio delle armi;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando alle esercitazioni di tiro previste dal comandante del Corpo.

E' comunque a carico della Provincia l'importo della spesa per le riparazioni di danni a parti meccaniche delle armi, non attribuibili ad incuria o a manomissioni.

Le armi assegnate sono dotazione personale e non possono essere cedute o prestate ad altri a nessun titolo, fatte salve situazioni di emergenza o di uso immediato da parte di altri appartenenti al Corpo di Polizia nel corso di operazioni di servizio.

E' vietato estrarre l'arma di difesa personale in presenza di altri senza giustificato motivo, nel qual caso, l'operatore deve provvedere a stendere rapporto dettagliato al comandante del Corpo.

A richiesta, le armi possono essere depositate presso la sede del Corpo per la custodia temporanea (ad esempio tra una esercitazione e un'altra). Il responsabile della custodia delle armi provvede a tenere aggiornato il registro delle stesse e delle munizioni ricevute in deposito temporaneo, e della riconsegna indicando il giorno dell'operazione oltre alla sottoscrizione di chi consegna o riceve.

Art. 19

Esercitazioni di tiro

A cura del comandante ed a spese della Provincia, il personale di Polizia Provinciale si sottoporrà ad esercitazioni di tiro con l'arma in dotazione presso un poligono riconosciuto a termini di legge, e nelle modalità concordate con il poligono stesso.

Art. 20

Uso degli apparati di comunicazione

Gli apparati ricetrasmittenti o telefoni cellulari devono essere utilizzati in conformità con le disposizioni dell'ente e con la massima cura.

L'addetto del servizio cui è stato assegnato l'apparato ricetrasmittente o il telefono risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e in ogni modo per fatti connessi all'uso degli apparati.

Art. 21

Uniforme

Tutti gli appartenenti al Corpo, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, quando sono in servizio, devono sempre vestire l'uniforme fornita dall'amministrazione nella foggia prescritta ed approvata .

Il comandante indossa l'uniforme per rappresentare l'Ente e quando lo ritenga opportuno.

L'uso dell'abito borghese deve essere autorizzato dal comandante.

E' assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme. La divisa deve essere indossata con dignità e decoro.

E' vietato indossare l'uniforme fuori servizio se non previa autorizzazione del Comandante.

Art. 22

Tessera di riconoscimento - distintivi

Gli appartenenti al corpo di Polizia, sono muniti di una tessera di riconoscimento vidimata con timbro a secco dal Presidente, contenente le qualifiche e l'assegnazione delle armi in dotazione ai sensi del D.M. 145/1987, che dovranno portare con sé ed esibire ogni qualvolta occorra qualificarsi.

Sono inoltre muniti di distintivo, recante lo stemma e la denominazione dell'Ente e il numero di matricola.

I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e dei distintivi.

La tessera e i distintivi, devono essere immediatamente riconsegnati alla Provincia, qualora il dipendente cessi definitivamente il servizio.

Per i gradi e i segni distintivi si fa riferimento alla normativa regionale vigente.

Art. 23

Registri di servizio

Per l'annotazione delle attività svolte e sotto la responsabilità del comandante o di un suo delegato sono tenuti i registri in forma cartacea od informatica, necessari per la completa e ed aggiornata annotazione di ogni atto o fatto del quale si debba dare documentazione in modo ordinato e sistematico.

Oltre i registri previsti dall'ordinamento dell'ente per la normale documentazione amministrativa, si dovranno tenere anche i seguenti registri:

1. registro dei procedimenti sanzionatori amministrativi e penali;
2. registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni;
3. registro delle attrezzature in dotazione al personale;
4. registro di carico e scarico dei blocchi di verbali

Altri registri potranno essere adottati se ritenuto opportuno o necessario in relazione all'oggetto di registrazione.

I registri sono controllati periodicamente ed almeno una volta l'anno dal comandante mediante annotazione sugli stessi se cartacei, ovvero mediante altre modalità di riscontro della verifica, se elettronici.

Art. 24

Ricompense

Agli appartenenti al Corpo di Polizia provinciale possono essere conferite le seguenti ricompense:

- elogio scritto del Comandante
- encomio del Presidente della Provincia;
- proposta di ricompensa al valor civile ed al merito civile.

Tutte le ricompense sono annotate sullo stato di servizio del personale interessato.

La ricompensa di cui al comma 1 punto 1 e punto 2, costituisce elemento di valutazione nell'anticipazione temporale dell'assegnazione del grado come da normativa regionale vigente e nella procedura di selezione per la progressione orizzontale.

La ricompensa di cui al comma 1 punto 3, oltre a quanto previsto al comma precedente, costituisce elemento di valutazione nella procedura di selezione per la progressione verticale.

Art. 25

Requisiti per il conferimento

Le proposte di ricompensa al valore civile ed al merito civile sono presentate al Ministero dell'interno secondo la normativa vigente in materia .

L'encomio del Presidente della Provincia è conferito esclusivamente al personale che abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico.

L'elogio scritto del comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.

Art. 26

Procedure per le ricompense

La proposta per il conferimento dell'encomio del Presidente della Provincia è formulata dal Comandante del Corpo d'iniziativa e/o presa visione del rapporto di servizio del personale interessato, dell'addetto al coordinamento e controllo competente per territorio e/o su segnalazione scritta di uno o più colleghi del Corpo.

L'elogio scritto del comandante è attribuito dopo la verifica, da parte del comandante, di quanto riportato nei rapporti di servizio del personale interessato, dell'addetto al coordinamento e controllo responsabile del comprensorio dove si è verificata l'operazione di riferimento e/o su segnalazione scritta di uno o più colleghi del corpo.

I rapporti recanti la descrizione dell'evento che vi ha dato causa, devono essere corredati di tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito e devo essere formulati tempestivamente e comunque entro 6 mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività.

Le ricompense sono conferite agli aventi diritto nel corso di specifica cerimonia organizzata dal Comando.

Art. 27

Personale

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, a tutto il personale del Corpo si applicano le disposizioni regolamentari e di legge in vigore per il restante personale provinciale.

Art.28

Entrata in vigore

Il presente regolamento viene approvato con atto del Presidente e diventa esecutivo decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.